

Legge Regionale 2 luglio 1999, n. 19.

Disciplina del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

(Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, parte I, n. 11 del 21 luglio 1999).

Articolo 1.

(Oggetto della legge).

1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59), disciplina:

- a) gli indirizzi, i criteri e i procedimenti relativi al commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- b) il procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita;
- c) l'Osservatorio regionale per il commercio;
- d) il procedimento di autorizzazione dei centri di assistenza tecnica alle imprese;
- e) le modalità di svolgimento, la pubblicità, anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione;
- f) le disposizioni sull'adeguamento degli strumenti urbanistici ai criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale.

Articolo 2.

(Ambito di applicazione).

1. Fermo restando quanto previsto dal d.lgs. 114/1998, si applicano le ulteriori disposizioni previste nella presente legge.

**TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Articolo 3.

(Disposizioni comuni sull'esercizio del commercio su aree pubbliche).

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e per l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzativo.

2. L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è disciplinata dall'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi).

3. Nei procedimenti concorsuali previsti dal presente titolo sono dichiarate inammissibili le domande carenti di un requisito essenziale.

Articolo 4.

(Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante).

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è presentata al Comune di residenza o, in caso di società di persone, al Comune in cui ha sede legale la società.

2. Il responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio entro dieci giorni decorrenti dalla presentazione della domanda ed assicura l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni.

3. Il Comune si pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine senza che sia stato comunicato il provvedimento di diniego, la domanda si considera accolta.

4. Il responsabile del procedimento provvede, nei dieci giorni successivi all'adozione del provvedimento o al verificarsi del silenzio-assenso, alla comunicazione al destinatario del provvedimento medesimo o dell'avvenuto assenso.

5. Il titolare dell'autorizzazione, entro trenta giorni dalla cessazione dell'attività, è tenuto a darne comunicazione al Comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo. Nel medesimo termine, il titolare dell'autorizzazione deve comunicare il trasferimento della residenza o della sede legale, che viene annotato dal Comune sul titolo autorizzativo.

6. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di una autorizzazione, fatti salvi i diritti acquisiti.

Articolo 5.

(Criteri generali per l'acquisizione della titolarità dei posteggi a mercato).

1. L'operatore, nell'ambito dello stesso mercato, può essere titolare soltanto di due posteggi.

2. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali. Ad ogni autorizzazione corrisponde un posteggio.

Articolo 6.

(Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con concessione di posteggio).

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con concessione di posteggio, va spedita a mezzo di raccomandata postale al Comune sede del posteggio messo a bando.

2. Il bando comunale è deliberato entro novanta giorni dal provvedimento di accertamento della disponibilità di posteggi e contiene:

a) l'elenco dei posteggi disponibili, l'esatta localizzazione di ciascuno, il numero che li identifica, le dimensioni ed il settore merceologico di appartenenza;

b) il termine, non inferiore a quarantacinque giorni, decorrente dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL) entro il quale l'istanza deve essere spedita;

c) Il bando comunale è pubblicato sul BURL e affisso all'Albo Pretorio.

4. Nell'ambito della stessa procedura concorsuale non può essere concesso più di un posteggio a ciascun richiedente.

Articolo 7.

(Procedura per l'autorizzazione).

1. Il procedimento per l'autorizzazione di cui all'articolo 6 si conclude entro sessanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.

2. Il responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio entro dieci giorni decorrenti dall'inizio del procedimento di cui al comma 1 ed assicura l'applicazione delle disposizioni previste dalla l. 241/1990.

3. Le domande vengono ordinate in graduatoria secondo il criterio del maggior numero di presenze maturate dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato, escluse quelle relative al posteggio di cui questi abbia già la titolarità. A parità di presenze è attribuita preferenza, sulla base dei seguenti ulteriori criteri elencati in ordine di importanza, alle domande:

a) dei soggetti con maggiore anzianità di iscrizione in qualità di operatore commerciale nel registro delle imprese o nel registro ditte, qualora l'attività commerciale sia iniziata prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581⁽¹⁾ (regolamento di attuazione dell'articolo 8 della l. 29 dicembre 1993 n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile);

b) con data di spedizione anteriore.

4. Il responsabile del procedimento provvede entro dieci giorni dall'adozione del provvedimento alla pubblicazione della graduatoria all'Albo pretorio ed alla comunicazione del provvedimento ai destinatari.

5. Se dalla graduatoria risultino accolte più domande dello stesso richiedente, questi, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento, è tenuto a indicare al Comune il posteggio prescelto. In caso di opzione mancante o tardiva, la scelta del posteggio è effettuata d'ufficio dal Comune.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 6 si applicano anche ai posteggi fuori mercato.

7. Ai fini del monitoraggio della rete distributiva il responsabile del procedimento trasmette alla Regione copia delle autorizzazioni rilasciate, entro i successivi quindici giorni.

⁽¹⁾ Il Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995 n. 581 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1996 n. 28 S.O.

Articolo 8.

(Indirizzi e procedure per la concessione dei posteggi ai produttori agricoli).

1. Le disposizioni procedurali previste nell'articolo 7 si osservano anche per la concessione dei posteggi riservati ai produttori agricoli.

2. I Comuni determinano i criteri di assegnazione delle aree di cui all'articolo 28, comma 15, del d.lgs. 114/1998, assicurando priorità alle imprese agricole localizzate nell'ambito della provincia dove è ubicato il Comune.

Articolo 9.

(Perdita del requisito morale per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande).

1. Il Comune, d'ufficio, limita espressamente l'autorizzazione alla sola vendita, quando, a seguito della perdita del requisito morale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, della l. 287/1991, il titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante della società, ovvero il suo delegato, siano cancellati dal Registro degli esercenti il commercio (REC) per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

2. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. Il responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio entro dieci giorni ed assicura l'applicazione delle disposizioni previste dalla l. 241/1990.

Articolo 10.

(Procedure per la revoca e la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche).

1. La sospensione e la revoca di cui all'articolo 29 del d.lgs. 114/1998 sono adottate previa contestazione all'interessato ed invito a presentare le proprie controdeduzioni entro un congruo termine, non inferiore a trenta giorni, stabilito dal Comune.

Articolo 11.

(Reintestazione).

1. Il trasferimento in gestione od in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, della azienda commerciale comporta la reintestazione dell'autorizzazione, rispettivamente, in capo al gestore od al nuovo proprietario.

2. Il trasferimento in gestione od in proprietà dell'azienda commerciale comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa.

3. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più; il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso di beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata. Non può essere oggetto di autonomi atti di trasferimento né l'attività corrispondente ad uno soltanto dei due settori merceologici, previsti dall'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 114/1998, né l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

4. La concessione del posteggio può essere ceduta esclusivamente con il complesso di beni per mezzo del quale viene utilizzata.

5. Il nuovo proprietario o il gestore presenta comunicazione di inizio di attività, attestante la presenza dei presupposti e dei requisiti di legge, al Comune che aveva rilasciato l'autorizzazione entro sei mesi dalla data di acquisto del titolo.

6. Dal momento di presentazione della comunicazione di cui al comma 5, il nuovo proprietario o il gestore può esercitare l'attività.

7. Il Comune, entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione, verificata d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, può disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'Amministrazione.

8. Il Comune, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, comunica all'interessato l'esito favorevole del procedimento.

9. Il successore a causa di morte che, alla data di acquisto del titolo non sia in possesso del requisito professionale per la vendita di prodotti alimentari o della iscrizione nel REC per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ha facoltà di continuare provvisoriamente l'attività per un periodo di un anno decorrente dalla data di comunicazione al Comune dell'evento. Qualora intenda continuare ad esercitare l'attività, entro l'anno deve acquisire tutti i titoli previsti dalla legge. Il titolo per esercitare l'attività è acquisito con le modalità di cui ai commi 5 e 7.

10. In caso di cessazione della gestione, il titolo è reintestato al proprietario, a seguito di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività, da effettuarsi entro i successivi sei mesi.

Articolo 12.

(Criteri relativi all'istituzione, all'ampliamento, al trasferimento, alla soppressione ed alla riduzione dei mercati per il commercio su aree pubbliche).

1. L'istituzione, l'ampliamento, il trasferimento, la soppressione e la riduzione dei mercati devono corrispondere ad esigenze di diversificazione della rete distributiva al fine di assicurare un miglior servizio all'utenza.

2. L'istituzione, l'ampliamento e il trasferimento del mercato in altra zona del territorio comunale non devono generare squilibri nel rapporto tra la domanda e l'offerta. Il reinsediamento del mercato deve avvenire con preferenza negli ambiti territoriali di conservazione e di riqualificazione di cui alla legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale). A ciascun operatore concessionario di posteggio viene garantita la disponibilità di una superficie per la vendita non inferiore a quella originaria.

3. Se il mercato risulta sovradimensionato rispetto alle esigenze dell'utenza e all'offerta presente sul territorio, il Comune può procedere alla riduzione dell'area eliminando i posteggi privi di titolare. La soppressione di mercati o di posteggi, impone al Comune di garantire ai titolari dei posteggi, nella stessa o in altra struttura mercantile presente sul territorio comunale, una superficie di vendita equivalente.

4. I Comuni hanno facoltà di utilizzare gli spazi relativi a posteggi liberi allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercantile prioritarie rispetto alla riassegnazione degli stessi.

5. Il Comune con l'atto che dispone l'istituzione, l'ampliamento ed il trasferimento del mercato, è tenuto a:

- a) dotare il mercato dei necessari servizi;
- b) prevedere adeguati spazi di accessibilità per gli operatori commerciali e per gli utenti;
- c) dotare la struttura mercantile, se possibile, di spazi per i posteggi idonei a contenere anche automezzi a negozio.

6. Per gli adempimenti di cui al presente ed ai successivi articoli 13 e 14, i Comuni acquisiscono il parere delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di consumatori, maggiormente rappresentative, le quali si esprimono entro venti giorni dalla richiesta.

Articolo 13.

(Regolamento di mercato).

1. Il funzionamento dei mercati è disciplinato dai Comuni con specifico regolamento. Nel regolamento, in particolare, devono essere previsti:

- a) la tipologia del mercato;

- b) i giorni e l'orario di svolgimento;
 - c) la localizzazione e l'articolazione del mercato, compresa l'eventuale suddivisione del mercato in zone distinte riservate al commercio di generi alimentari ed a quello di generi non alimentari;
 - d) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
 - e) la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
 - f) le modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi;
 - g) le modalità di registrazione delle presenze;
 - h) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita.
2. Il regolamento può contenere la disciplina dei mercati specializzati e stagionali.
3. Per mercato specializzato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per la vendita prevalente di prodotti appartenenti alla stessa specie merceologica.
4. Per mercato stagionale si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la cui istituzione è motivata da esigenze distributive collegate principalmente alle presenze turistiche.
5. L'area di mercato consiste in un insieme di posteggi contigui.
6. Il Comune può stipulare convenzioni con consorzi o cooperative, costituite dagli operatori titolari di posteggio nel mercato, per la gestione di servizi relativi al funzionamento dello stesso nonché per effettuare interventi di miglioria alle strutture mercantili.

Articolo 14.

(Fiere).

1. I Comuni in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività possono istituire fiere per il commercio al dettaglio su aree pubbliche.
2. Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
3. Per fiera specializzata si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, in giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche consistente nella vendita di prodotti appartenenti prevalentemente alla stessa specie merceologica in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
4. I Comuni disciplinano il funzionamento delle fiere con apposito regolamento avente i contenuti di cui all'articolo 13.
5. Ciascun operatore nell'ambito della stessa fiera può essere concessionario soltanto di due posteggi.
6. I posteggi sono dati in concessione decennale mediante procedura concorsuale alla quale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7. A salvaguardia dei procedimenti in corso, tale procedura è attivata a decorrere dal 1° gennaio 2000.
7. I posteggi sono assegnati in via primaria secondo il criterio fondato sul più alto numero di presenze effettive. A parità di presenze effettive sono privilegiate le istanze presentate dai soggetti con maggior anzianità di iscrizione in qualità di operatore commerciale nel registro delle imprese o nel registro ditte, qualora l'attività commerciale sia iniziata prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 581/1995.

8 Il Comune, inoltre, per le manifestazioni straordinarie, non istituite dallo stesso come fiere e mercati, non ricorrenti e concordate con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rilascia autorizzazioni temporanee all'esercizio del commercio su aree pubbliche ai soggetti che già esercitano l'attività di vendita a dettaglio ai sensi degli articoli 7, 8 e 28 del decreto legislativo n. 114/1998. Le predette autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni in cui hanno luogo tali manifestazioni.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Comma aggiunto dall'articolo 1 della Legge regionale 27 dicembre 2000, 48.

Articolo 15.

(Indirizzi in materia di orari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche).

1. Gli orari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono fissati dal Sindaco in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 11 e 12 del d.lgs. 114/1998 e, per i Comuni ad economia prevalentemente turistica, tenendo conto, in particolare, degli indirizzi e dei criteri di programmazione commerciale e urbanistica adottati dalla Regione.

TITOLO II NORME SUL PROCEDIMENTO PER LE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Articolo 16.

(Procedimento di autorizzazione per le grandi strutture di vendita).

1. Le istanze di rilascio dell'autorizzazione relativa alle grandi strutture di vendita sono presentate dall'interessato allo sportello unico di cui all'**articolo 15 della legge regionale 24 marzo 1999 n. 9** (attribuzione agli Enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel settore "Sviluppo economico e Attività produttive" e nelle materie "Istruzione scolastica" e "Formazione professionale"). Tali istanze devono essere corredate, oltreché dalla documentazione di cui all'articolo 9, comma 2, del d.lgs. 114/1998, anche da apposita autocertificazione, sottoscritta da professionista abilitato unitamente all'interessato, attestante la conformità dell'attività agli indirizzi ed ai criteri di programmazione commerciale e urbanistica emanati dalla Regione, con particolare riguardo al rispetto degli standard di parcheggio ed alla verifica di impatto trasportistico.

2. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla vendita si fa ricorso alla conferenza di servizi di cui all'articolo 9, commi 3 e 4 del d.lgs. 114/1998, che viene indetta dalla struttura comunale preposta allo sportello unico.

3. Il procedimento di cui al comma 2 è concluso mediante conferenza decisoria da effettuarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di convocazione della conferenza referente, decorso infruttuosamente il quale l'istanza di autorizzazione si intende accolta.

4. Può farsi ricorso alle procedure di cui agli articoli 16, 17, 18 e 19 della **l.r. 9/1999** qualora l'insediamento di grande strutture di vendita richieda:

a) il rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie ovvero di altre autorizzazioni o nulla-osta, pareri od assensi comunque denominati;

b) l'approvazione di varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica anche al di fuori dei casi e dei limiti stabiliti dall'articolo 18, comma 3, della **l.r. 9/1999**.

5. Nei casi di cui al comma 4, la procedura di conferenza di servizi di cui al comma 2 per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita, è esperita contemporaneamente alla procedura di conferenza di servizi di cui all'**articolo 18 della l.r. 9/1999**, fermo restando che in caso di non conformità urbanistico-edilizia di detti interventi, la conclusione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione commerciale rimane subordinata all'esito della conferenza di cui all'articolo 18 della l.r. 9/1999 ed il termine di cui al comma 3 è sospeso fino all'assunzione della deliberazione della conferenza decisoria di cui al ridetto articolo 18.

6. Gli ampliamenti delle grandi strutture di vendita non comportanti esecuzione di lavori urbanistico-edilizi e non eccedenti il limite del 20 per cento della superficie di vendita già autorizzata, sono autorizzati mediante presentazione di istanza alla struttura comunale preposta allo sportello unico, che provvede senza ricorso alla conferenza di servizi di cui al comma 2. L'istanza si intende accolta decorsi novanta giorni dalla sua presentazione senza che venga comunicato il provvedimento di diniego.

7. La procedura di cui al comma 6 si applica anche agli ampliamenti delle medie strutture di vendita che non comportino esecuzione di lavori urbanistico-edilizi, non eccedano il limite del 20 per cento della superficie di vendita già autorizzata ancorchè determinino il superamento dei limiti dimensionali della superficie di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), del d.lgs. 114/1998.

Articolo 17.

(Bacini di utenza).

1. Il Comune procede all'individuazione del bacino d'utenza, di cui all'articolo 9, comma 4, del d.lgs. 114/1998, attraverso l'applicazione di isocrone baricentrate nell'area candidata all'insediamento commerciale fino al limite del territorio interessato e determinato:

a) attraverso il collegamento più breve dell'area con:

- 1) autostrada;
- 2) strada statale;
- 3) strada provinciale;
- 4) strada comunale;

b) sulla base delle seguenti velocità medie di percorrenza:

- 1) di 20 km/h per percorsi in Comuni aventi popolazione superiore a 20.000 abitanti;
- 2) di 70 km/h per percorsi autostradali;
- 3) di 40 km/h per le altre viabilità;

c) sulla base dei seguenti tempi di percorrenza differenziati per le superfici di vendita:

- 1) 20' per superfici fino a 3.500 mq.;
- 2) 30' per superfici fino a 5.000 mq.;
- 3) 45' per superfici fino a 7.500 mq.;
- 4) 60' per superfici fino a 10.000 mq.

Articolo 18.

(Verifica consistenza della superficie di vendita).

1. Ai fini della verifica da parte della Regione della consistenza della superficie di vendita autorizzabile in ogni singolo bacino commerciale, il Comune invia alla Regione copia della domanda di autorizzazione relativa a una grande struttura di vendita.

TITOLO III

OSSERVATORIO REGIONALE PER IL COMMERCIO

Articolo 19.

(Osservatorio regionale per il commercio).

1. Al fine di assicurare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva, la Regione, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera g), del d.lgs. 114/1998, costituisce l'Osservatorio regionale per il commercio.

2. L'Osservatorio è composto da:

- a) l'Assessore regionale al commercio o un suo delegato, che lo presiede;
- b) i dirigenti delle strutture regionali preposti al commercio, ai sistemi informatici e alla statistica;
- c) un rappresentante della delegazione regionale dell'ANCI;
- d) un rappresentante della delegazione regionale dell'URPL;
- e) un rappresentante della delegazione regionale dell'UNCCEM;
- f) un rappresentante dell'unione regionale delle Camere di commercio;
- g) due rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori designati dalla Consulta regionale dei consumatori;
- h) sei rappresentanti delle organizzazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, di cui due in rappresentanza delle organizzazioni della cooperazione e due in rappresentanza delle organizzazioni della grande distribuzione;
- i) un rappresentante dei lavoratori del commercio designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
- j) un esperto in scienze economiche ed un esperto in scienze statistiche designati dall'Università degli Studi di Genova.

Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) ed i) è nominato un supplente.

3. Il Presidente della Giunta regionale nomina l'Osservatorio che nella prima seduta d'insediamento provvede a disciplinare le modalità per il proprio funzionamento.

4. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta e, trascorso tale termine, l'Osservatorio è nominato qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salvo successive integrazioni.

5. L'Osservatorio ha una durata di cinque anni.

6. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, senza diritto di voto, esperti o rappresentanti di enti o associazioni a vario titolo interessati all'attività dell'Osservatorio stesso.

7. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale preposta al commercio.

8. I componenti dell'Osservatorio che per tre volte consecutive non abbiano partecipato alle relative sedute senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti e sono sostituiti.

9. Agli esperti di cui al comma 2, lettera j) e a quelli di cui al comma 6 sono attribuiti i compensi e i rimborsi di cui alla **legge regionale 4 giugno 1996 n. 25** (nuova disciplina dei compensi ai componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla **legge regionale 28 giugno 1994 n. 28** (disciplina degli enti strumentali della Regione) e alla **legge regionale 5 aprile 1995 n. 20** (norme per l'attuazione dei programmi d'investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico), Tabella A, ove spettanti.

Articolo 20.

(Compiti dell'Osservatorio).

1. L'Osservatorio presenta alla Giunta regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione avente ad oggetto il monitoraggio dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva riferito all'anno precedente.

TITOLO IV CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA

Articolo 21.

(Centri di assistenza tecnica).

1. La Regione autorizza i centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 23 del d.lgs. 114/1998 all'esercizio delle attività previste nel loro statuto entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

2. I centri sono costituiti dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati.

3. I centri non devono perseguire scopo di lucro e il loro statuto deve prevedere lo svolgimento a favore delle imprese delle attività indicate all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 114/1998.

4. I centri inoltre devono disporre di una rilevante presenza sul territorio comprovata dall'esistenza di una pluralità di strutture operative.

5. La Regione può avvalersi dei centri allo scopo di facilitare il rapporto tra Amministrazione regionale e imprese utenti.

6. I centri sono finanziabili nell'ambito delle disposizioni statali e regionali di attuazione per l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (interventi urgenti per l'economia).

TITOLO V VENDITE STRAORDINARIE

Articolo 22.

(Vendite di liquidazione).

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall' esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci o gran parte di esse a seguito di:

- a) cessazione dell'attività commerciale;
- b) cessione dell'azienda;
- c) trasferimento dell'azienda in altro locale;
- d) trasformazione o rinnovo dei locali.

2. L'operatore che intenda effettuare la vendita di liquidazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata postale almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita stessa al Comune dove è insediato l'esercizio commerciale.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) per la cessazione dell'attività commerciale:

- 1) copia dell'atto di rinuncia irrevocabile all'autorizzazione allorquando si tratti di media o grande struttura di vendita;

2) dichiarazione di cessazione dell'attività in relazione agli esercizi di vicinato;

b) per la cessione dell'azienda:

1) copia dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata;

c) per il trasferimento dell'azienda in altri locali:

1) comunicazione di trasferimento e, ove occorra, copia dell'autorizzazione;

d) per la trasformazione o il rinnovo dei locali:

1) copia della concessione o dell'autorizzazione edilizia, se necessaria;

2) qualora si tratti di interventi non soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, relazione sottoscritta da tecnico

professionalmente abilitato che illustri anche con allegati cartografici lo stato dell'esercizio antecedente e successivo all'attuazione del programma di intervento che deve necessariamente interessare l'intera struttura dei locali di vendita, nonché la descrizione dettagliata delle iniziative programmate e dei preventivi di spesa relativi a ciascuna di esse;

3) nel caso di trasformazione o rinnovo non assoggettato a concessione o autorizzazione edilizia, entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori, debbono essere prodotte al Comune le copie delle fatture comprovanti l'avvenuta realizzazione dell'intervento.

4. Il richiedente è tenuto altresì ad indicare:

a) l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata la vendita;

b) la data di inizio della vendita e la sua durata;

c) la qualità delle merci e i prezzi praticati prima della vendita di liquidazione e i prezzi che si intendono praticare durante la vendita stessa.

5. In tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alla vendita di liquidazione devono essere indicati gli estremi della comunicazione di cui al comma 2.

6. Con decorrenza dalla data di spedizione della comunicazione della imminente vendita di liquidazione è vietato introdurre nei locali dell'esercizio di vendita, ivi comprese le pertinenze, nuove merci.

7. La vendita di liquidazione può essere effettuata per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni. Nei casi di trasferimento dell'esercizio di vendita o di trasformazione o di rinnovo dei locali di vendita, il periodo è limitato a cinquanta giorni. La vendita di liquidazione non può essere svolta nei trenta giorni antecedenti il Natale e l'inizio delle vendite di fine stagione fatto salvo il caso di chiusura definitiva dell'esercizio commerciale.

Articolo 23.

(Vendita di fine stagione o saldi).

1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

2. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate solamente in due periodi dell'anno, della durata massima di quarantacinque giorni ciascuno, individuati dal Comune sentite le organizzazioni dei consumatori e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

In mancanza del provvedimento comunale da adottarsi entro il 30 novembre dell'anno precedente e quello di riferimento, le vendite sono svolte nei periodi decorrenti, rispettivamente, dal 18 gennaio e dal 18 luglio di ogni anno.

3. L'operatore che intende effettuare la vendita di fine stagione è tenuto a darne comunicazione, con raccomandata postale, al Comune dove è insediato l'esercizio commerciale almeno dieci giorni prima, indicando:

a) i prodotti oggetto di tale forma di vendita;

- b) la sede dell'esercizio;
- c) le modalità di separazione dei prodotti destinati alla vendita di fine stagione da tutti gli altri.
- 4. L'operatore che effettua la vendita di fine stagione deve presentarla al pubblico come tale.

Articolo 24.

(Disposizioni comuni alle vendite straordinarie).

1. Per le vendite disciplinate nel presente titolo lo sconto o il ribasso effettuato va espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita. Entrambi i prezzi devono essere esposti al pubblico.

2. E' vietata la vendita con il sistema del pubblico incanto.

3. E' vietato nella presentazione della vendita straordinaria o nella pubblicità, comunque configurata, il riferimento alle vendite fallimentari.

4. Le asserzioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie devono contenere gli estremi delle comunicazioni al Comune nonché la natura, la durata e l'oggetto della vendita stessa.

5. L'operatore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa sia alla composizione merceologica ed alla qualità delle merci vendute, sia agli sconti o ribassi dichiarati.

6. Le merci offerte in saldo debbono essere separate in modo chiaro ed inequivocabile da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.

7. Nel caso che per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico.

8. Nel caso in cui sia indicato un solo prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo.

9. I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.

10. L'esaurimento delle scorte durante il periodo di vendita deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall'esterno del locale di vendita.

11. I soggetti preposti alla vigilanza hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i relativi controlli.

TITOLO VI

ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI

Articolo 25.

(Disposizioni sull'adeguamento degli strumenti urbanistici ai criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale).

1. A norma dell'articolo 6, comma 5, del d.lgs. 114/1998, i Comuni, entro il termine all'uopo fissato nel provvedimento regionale recante i criteri di programmazione commerciale ed urbanistica, adeguano i propri strumenti urbanistici a detti ritiri mediante adozione di apposita variante al vigente strumento urbanistico generale, semprechè le previsioni di carattere commerciale contenute nei vigenti strumenti non risultino già conformi ai criteri medesimi.

2. Le deliberazioni di adozione delle varianti di cui al comma 1 sono depositate, con la documentazione ad esse allegata, per quindici giorni consecutivi a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale, previo avviso da affiggersi all'Albo pretorio e da pubblicarsi sul BURL o su

giornali quotidiani. Fino a quindici giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono essere presentate osservazioni da parte di chiunque ne abbia interesse.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, ove siano pervenute osservazioni, il Comune decide su di esse senza necessità di ripubblicazione degli atti, qualora gli stessi siano stati conseguentemente modificati.

4. Le varianti di cui ai precedenti commi sono approvate con la seguente procedura:

a) laddove recepiscano integralmente i criteri emanati dalla Regione e quindi introducano i limiti previsti sia nelle indicazioni aventi efficacia vincolante sia nelle indicazioni aventi efficacia di indirizzo, si intendono approvate con la deliberazione del Consiglio comunale di decisione sulle osservazioni ovvero di presa d'atto della mancanza di osservazioni;

b) laddove contengano previsioni che si discostino dalle indicazioni aventi efficacia di indirizzo, i relativi atti vengono trasmessi alla Regione che provvede entro novanta giorni dal ricevimento, decorsi i quali la variante si intende approvata.

5. Nel periodo intercorrente tra l'adozione della variante di cui al comma 1 e la sua approvazione, potranno essere rilasciati titoli edilizi ed autorizzazioni all'esercizio di vendita che siano conformi ai criteri emanati dalla Regione, con riferimento sia alle indicazioni aventi efficacia vincolante sia alle indicazioni relative ad attività comunque ammissibili.

6. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, nei Comuni che non abbiano provveduto all'adozione della variante di adeguamento degli strumenti urbanistici, non possono essere rilasciati titoli edilizi ed autorizzazioni all'esercizio di attività commerciali non conformi ai criteri di programmazione urbanistica commerciale emanati dalla Regione, con riferimento sia alle indicazioni aventi efficacia vincolante sia alle indicazioni aventi efficacia di indirizzo.

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 26.

(Norme finali).

1. Le disposizioni di cui al titolo I si applicano ai soggetti che intendano vendere o esporre per la vendita al dettaglio sulle aree pubbliche oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062 (norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte).

2. Le disposizioni di cui al titolo I non si applicano a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi della normativa vigente.

3. I Comuni in cui sono localizzati i posteggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, frazionano d'ufficio le autorizzazioni e le relative concessioni rilasciate agli operatori su posteggio, ai sensi della normativa previgente, in tante autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del d.lgs. 114/1998, quanti sono i posteggi in titolarità, dandone comunicazione all'interessato nei successivi quindici giorni.

4. I titoli di priorità in termini di presenze eventualmente acquisiti dal titolare debbono essere trasferiti su un'unica autorizzazione risultante dal frazionamento. A tal fine, ogni Comune, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunica ai titolari di autorizzazione la necessità di esercitare l'opzione. Il titolare, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è tenuto ad indicare al Comune o ai Comuni, qualora sia titolare di più posteggi in Comuni diversi, su quale autorizzazione intende trasferire i titoli di priorità. Decorso inutilmente tale termine, i titoli di priorità si considerano azzerati.

5. La Giunta regionale adotta le disposizioni necessarie ad assicurare l'omogeneità e l'uniformità di applicazione della presente legge.

6. Il dirigente regionale competente approva i modelli di domanda di cui all'articolo 4, comma 1, all'articolo 6, comma 1, all'articolo 11, comma 5, all'articolo 16 commi 4 e 10 e all'articolo 21, comma 1, ed i relativi allegati.

7. Il riparto e l'erogazione delle somme dovute ai Comuni per il trasferimento degli introiti derivanti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche istituite ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 553 e dal decreto legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, e per i contributi una tantum a concorso degli oneri straordinari sostenuti dai Comuni per le operazioni di conversione dei titoli autorizzativi ai sensi dell'**articolo 5 della legge regionale 12 luglio 1993 n. 31** (disciplina delle funzioni attribuite alla Regione dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 in materia di commercio su aree pubbliche) sono effettuati come segue:

a) per gli introiti derivanti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, in misura proporzionale al numero dei titoli rilasciati e convertiti da ciascun Comune a tutto il 31 dicembre 1997;

b) per i contributi una tantum, in misura proporzionale al numero dei titoli convertiti da ciascun Comune.

8. Il gettito della tassa di concessione regionale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, riscosso fino alla data di entrata in vigore della presente legge, è attribuito ai Comuni secondo le modalità di cui al comma 7.

9. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria.

Articolo 27.

(Norme transitorie).

1. In sede di prima applicazione, l'Osservatorio regionale per il commercio trasmette la relazione alla Giunta regionale entro il 31 maggio 2000.

2. In sede di prima applicazione, l'Osservatorio regionale per il commercio è nominato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I Comuni approvano i regolamenti di cui agli articoli 13 e 14, comma 4, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alla data di entrata in vigore della presente legge le autorizzazioni con concessione di posteggio e le autorizzazioni abilitanti all'esercizio del commercio in forma itinerante già rilasciate dai Comuni liguri ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 112 (norme in materia di commercio su aree pubbliche), sono convertite di diritto, rispettivamente, le prime nel titolo autorizzativo di cui all'articolo 28, comma 2, del d.lgs. 114/1998, le seconde nel titolo autorizzativo previsto dal comma 4 dello stesso articolo.

5. La Giunta regionale adotta le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I modelli di domande di cui all'articolo 26, comma 6, sono pubblicati sul BURL entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino medesimo.

Articolo 28.

(Abrogazione di norme).

1. Sono abrogate le seguenti leggi:

a) **legge regionale 12 luglio 1993 n. 31** (disciplina delle funzioni attribuite alla Regione dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 in materia di commercio su aree pubbliche);

b) **legge regionale 6 dicembre 1996 n. 51** (modificazioni alla **legge regionale 12 luglio 1993 n. 31** (disciplina delle funzioni attribuite alla Regione dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 in materia di commercio su aree pubbliche)).

Articolo 29.

(Norma finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 19 della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti al capitolo 495 "Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti commissioni, comitati e altri organismi previsti da leggi regionali o statali" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

3. Sono soppressi i seguenti capitoli:

- 8230 "Contributi una tantum a concorso degli oneri straordinari sostenuti dai Comuni per le operazioni di conversione dei titoli autorizzativi rilasciati ai sensi della legge 19 maggio 1996, n. 398";

- 8250 "Trasferimento ai Comuni degli introiti derivanti dalla riscossione delle tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche istituite ai sensi dell'articolo 11 del d.l. 553/1993 e del d.l. 260/1994 convertito, con modificazioni, dalla l. 413/1994" a decorrere dal 1° gennaio 2000 per quanto disposto dall'articolo 26, comma 8.